



In allegato le informative per i lavoratori su alcune possibilità di pensionamento anticipato connesse alla proroga di Ape Sociale, Opzione Donna e alla nona salvaguardia in favore degli Esodati previste nella Legge di Bilancio 2021.

PENSIONI 2021

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato due misure importanti che possono rappresentare delle occasioni per anticipare il pensionamento.

APE SOCIALE	OPZIONE DONNA
<u>Almeno 63 anni e 30 anni di contributi* al 31.12.2021</u> • disoccupati e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi • lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un familiare entro il 2° grado di parentela • invalidi civili con almeno il 74% di invalidità <u>Almeno 63 anni e 36 anni di contributi * al 31.12.2021</u> • coloro che svolgono lavori gravosi o pesanti <i>* I requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.</i>	<u>Almeno 58 anni (59 con contribuzione autonoma) e 35 anni di contributi* al 31.12.2020</u> • puoi accedere al pensionamento con un calcolo contributivo 12 mesi dopo il perfezionamento del requisito (18 con contribuzione autonoma) <i>* Sono esclusi i contributi di disoccupazione e malattia per il perfezionamento dei 35 anni di contribuzione.</i>

⇒ [scarica il volantino Pensioni](#)

ESODATI

Nona salvaguardia Legge di Bilancio 2021

per coloro che perfezioneranno la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022 (comprensiva della finestra mobile)

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA 2 MARZO 2021

1) Autorizzati ai versamenti volontari

- Con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011 anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4.12.2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
- anche se al 6.12.2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1.1.2007 e il 30.11.2013 e che alla data del 30.11.2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2) Lavoratori cessati dal servizio

- Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione

di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

- Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
- Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, anche per dimissioni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

3) Lavoratori in congedo straordinario

- Lavoratori che nel corso del 2011 erano in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, co. 5 del d.lgs. n. 151/2001 (congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni) per assistere figli con disabilità grave.

4) Lavoratori a tempo determinato

- Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato. Vengono esclusi i lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali.

⇒ [scarica il volantino Esodati](#)